
Falconara Marittima, 17/06/2020

AI SIGG.RI CLIENTI

NOTIZIARIO N. 10 – 2020

Come anticipato ieri a mezzo mail, informiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2020 il D.L. n. 52 contenente ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. Il provvedimento entra in vigore oggi 17 giugno 2020.

Cassa integrazione guadagni

Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di CIG di quattordici settimane, sussiste la possibilità di usufruire di ulteriori quattro settimane di CIG anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, ferma restando la durata massima di diciotto settimane.

Le domande dovranno, di norma, essere presentate, a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ma per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

In caso di errori nella presentazione delle domande, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento e comunque entro il 16 luglio 2020.

In caso di pagamento diretto dell'integrazione salariale da parte dell'Inps, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (MODELLO SR41):

- entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
- entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (la legge dice *"se posteriore"* ma non chiarisce rispetto a che cosa).

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Reddito di emergenza

Le domande possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.

Presentazione domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare o di rilascio permesso di soggiorno temporaneo:

la scadenza della presentazione slitta dal 15/07/2020 al 15/08/2020

restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

I più cordiali saluti,

DOTT. LUCA LUCCHETTI
WORK STUDIO LUCCHETTI